

## PASSEPARTOUT GESTIONE PAGHE

### DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento 'ACRED803' del 23/09/2021

#### 1) VARIAZIONI CONTRATTUALI SETTEMBRE 2021

##### 1.1) TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, l'accordo del 10/09/2021 ha nuovamente posticipato l'erogazione della seconda e terza tranches di Una-tantum, rispettivamente ai mesi di aprile 2022 (seconda tranches) e giugno 2022 (terza tranches).

Ricordiamo che, in caso di cessazione del rapporto viene erogata automaticamente la terza tranches di Una-tantum.

Come già previsto nell'aggiornamento di aprile 2021 Acred792, è possibile attivare anche l'erogazione della seconda tranches, a condizione che NON sia già stata erogata nei mesi di marzo 2020, novembre 2020 o marzo 2021, corrispondenti ai mesi di erogazione previsti rispettivamente dai precedenti accordi del 24/07/2019, 30/03/2020 e 26/11/2020. Se la seconda tranches non è stata ancora erogata, è possibile erogarla nel mese di cessazione e, per la generalità dei dipendenti, nel mese di aprile 2022: a tale scopo, occorre inserire la voce **041** sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale '3' nel campo Quantità e barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Ricordiamo che, per il calcolo dell'Una-tantum, il numero di quote mensili da erogare viene determinato prendendo a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza (da gennaio a giugno 2019), oltre all'eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Il valore delle tranches di Una-tantum è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

##### 1.2) Ccnl AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE (006)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 30/07/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1006**, alle decorrenze di **settembre 2021** / settembre 2022 / settembre 2023.

##### 1.3) Ccnl STUDI PROFESSIONALI (011 - 012)

Sono stati predisposti alcuni nuovi "eventi" per la gestione della malattia, da utilizzare nei casi di patologie "gravi" per gestire il periodo aggiuntivo di comporto (90 giorni) previsto dall'art. 105 del Ccnl. I nuovi eventi sono visibili sulla finestra 'Malattia / maternità / infortunio' (servizio Presenze e Variazioni Mensili) e vanno utilizzati nei seguenti casi:

- 7° e 8° mese di patologia "grave" – retribuzione al 100% – evento 'MA 70';
- 9° mese di patologia "grave" – retribuzione al 700% – evento 'MA 75'.

##### 1.4) Ccnl IMPRESE DI PULIZIA ARTIGIANATO (029)

A decorrere dal mese di settembre 2021, è stata predisposta una nuova voce per gestire l'indennità speciale, che può essere utilizzata in alternativa alla gestione automatica prevista sulle voci 112 / 119.

E' possibile gestire l'indennità speciale tramite la voce **018**, indicandola sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'), con il valore convenzionale '1' nel campo Quantità. La voce 018 viene riportata nella parte alta del cedolino, includendola così nei trattamenti economici relativi a Tfr, malattia / maternità, festività, ferie e permessi, ma lasciandola comunque esclusa dalla tredicesima mensilità (come previsto dal Ccnl).

Attivando la voce 018 come sopra indicato, le voci 112 / 119 vengono automaticamente bloccate.

#### 1.5) Ccni ALIMENTARI INDUSTRIA (042)

Dal mese di settembre 2021 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 31/07/2020. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1042** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2020 Acred777.

#### 1.6) Ccni GRAFICI INDUSTRIA (043)

Sulla base delle segnalazioni pervenute, sono state aggiornate le percentuali di maggiorazione relative al lavoro supplementare (voci 220 / 250 / 290), passato dal 20% al 15%, ed alla flessibilità, passata dal 10% al 15% (voce 282), conformemente a quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 19/01/2021.

#### 1.7) Ccni PULIZIA INDUSTRIA (047)

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di luglio 2021 Acred798, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1047**, sulla base dell'accordo di rinnovo del 9/07/2021. In tale occasione, non è stata aggiornata (per errore) la tabella **1447**.

La tabella 1447 può essere agganciata, in sostituzione della tabella 1047, nel caso in cui si intenda tenere distinti i valori di paga base e contingenza, in quanto sulla tabella 1047 è riportato un unico elemento retributivo, corrispondente alla somma di paga base e contingenza (aggiornamento di maggio 2005 Paghe164).

A decorrere dal mese di settembre 2021, quindi, sono state aggiornate le retribuzioni anche sulla tabella **1447**, alle seguenti decorrenze: settembre 2021 / luglio 2022 / luglio 2023 / luglio 2024 / luglio 2025.

Nei casi in cui risulta agganciata la tabella **1447**, con la busta paga relativa al mese di settembre 2021 è possibile erogare automaticamente gli arretrati relativi ai mesi di luglio ed agosto 2021. A tale scopo, è sufficiente indicare la voce **042** sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'). In tal modo, gli arretrati spettanti vengono calcolati in automatico ed inclusi nella base di calcolo del Tfr.

Inoltre, sulla base di alcuni approfondimenti, dal mese di settembre 2021 è stata modificata la gestione automatica della malattia per gli apprendisti: il periodo di carenza non viene più retribuito (in quanto non previsto nel Ccni).

#### 1.8) Ccni CONCERTIE INDUSTRIA (053)

Dal mese di settembre 2021 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 21/01/2021. L'aumento interessa le tabelle **1053 – 6053** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

#### 1.9) Ccni LAVANDERIE INDUSTRIA (057)

Dal mese di settembre 2021 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 05/01/2021. L'aumento interessa le tabelle **1457 – 1657** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2021 Acred789.

#### 1.10) Ccni GOMMA E PLASTICA CONFAPI (062)

Dal mese di settembre 2021 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 08/03/2019. L'aumento interessa la tabella **1062** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2019 Acred716.

#### 1.11) Ccni SCUOLE PRIVATE ANINSEI (077)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 6/09/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1077**, alle seguenti decorrenze: **settembre 2021** / settembre 2022 / settembre 2023.

Inoltre, con decorrenza dal mese di settembre 2022, risulta aumentato il valore del "salario di anzianità": è stato quindi modificato il calcolo automatico della voce **003**, adeguandolo ai nuovi valori previsti nel suddetto accordo.

Precisiamo che l'importo dello scatto derivante dal nuovo criterio di calcolo verrà automaticamente sommato all'importo degli scatti di anzianità (voce 003) risultante dalla busta paga del mese precedente.

### 1.12) Ccni ACQUA E GAS (098)

Dal mese di settembre 2021 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 07/11/2019. L'aumento interessa la tabella **1098** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2019 Acred736.

### 1.13) Ccni AGENZIE IMMOBILIARI (099)

Con la busta paga del mese di settembre 2021, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 07/06/2021, a copertura del periodo da gennaio 2020 a giugno 2021.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2020, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2021. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

### 1.14) Ccni PUBBLICHE ASSISTENZE E MISERICORDIE (120)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2021, è possibile erogare la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 04/06/2021, per quanto riguarda il solo settore delle **Misericordie**.

In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche le successive tranches di Una-tantum.

L'indennità Una-tantum spetta ai soli dipendenti assunti prima del 1/01/2020 ed in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo, a copertura del periodo da gennaio 2020 ad aprile 2021.

Gli importi dell'Una-tantum sono riportati sulla tabella **8520**, generalmente agganciata a livello di ditta (servizio Accessori – Aggancio Tabelle). Per attivare l'erogazione dell'Una-tantum, occorre indicare la voce **041** sul servizio Voci Fisse a livello di ditta, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità e barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2020, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2021. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

## 2) ALTRE VARIAZIONI

### 2.1) INPS – CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

L'Inps, con la circolare n. 137 del 17/09/2021, ha chiarito che il valore del contributo di licenziamento deve essere calcolato prendendo a riferimento il **massimale** Naspi, anziché l'**imponibile** Naspi, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 31, della legge 92/2012. Nella stessa circolare viene anche precisato che, a seguito di "recenti controlli effettuati sulle banche dati dell'Istituto", è risultato che il calcolo non è sempre stato effettuato secondo il suddetto criterio.

Il motivo delle suddette "irregolarità" nel calcolo del contributo è, in realtà, molto semplice: dall'anno 2013 in poi, in diversi messaggi e circolari Inps, il contributo di licenziamento è stato calcolato (dall'Inps) considerando il valore dell'imponibile Aspi / Naspi, anziché il valore del corrispondente massimale. Nello stesso periodo, inoltre, i controlli effettuati dall'Inps sulle denunce Uniemens, imponevano di applicare esattamente il valore indicato nelle suddette circolari o messaggi, se si volevano evitare le conseguenti note di rettifica (a debito o a credito). Di conseguenza, fino ad oggi, tutti i datori di lavoro dovevano necessariamente applicare gli importi riportati nelle circolari e nei messaggi Inps, ossia quegli stessi importi che, secondo quanto precisato nella circolare 137/2021, risultano errati.

A titolo di esempio, riportiamo alcune circolari e messaggi Inps nei quali è stato espressamente indicato il calcolo del contributo di licenziamento sul valore dell'imponibile Aspi / Naspi, anziché sul valore del relativo massimale:

- Circolare n. 44 del 22/03/2013: al punto 2 "*Misura del contributo*", il calcolo del contributo viene effettuato sul valore dell'imponibile Aspi (E. 1.1180,00), anziché sul valore del massimale Aspi (E. 1.152,90).
- Messaggio n. 4441 del 30/06/2015: al punto 2.3 "*Contributo sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato*", il calcolo del contributo viene effettuato sul valore dell'imponibile Naspi (E. 1.1195,00), anziché sul valore del massimale Naspi (E. 1.300,00).
- Messaggio n. 594 del 8/02/2018: al punto 4 "*Decorrenza e misura del contributo*", il calcolo del contributo viene effettuato sul valore dell'imponibile Naspi (E. 1.208,15), anziché sul valore del massimale (E. 1.314,30).

Occorre tuttavia sottolineare che, in alcune circolari o messaggi (come la circolare 40/2020 o il messaggio 594/2018 sopra citato), veniva precisato che il calcolo doveva essere effettuato sul massimale, anche se poi i valori del contributo, determinati dalla stessa Inps, erano calcolati sul valore dell'imponibile.

Con effetto dall'elaborazione del mese di settembre 2021, è stato modificato l'importo del contributo di licenziamento, determinandolo sulla base del massimale Naspi. Dal mese di settembre 2021, il valore "base" del contributo corrisponde ad E. **547,51**, ossia il 41% di E. 1.335,40 (valore del massimale Naspi per gli anni 2020 e 2021).

In questo modo, il contributo di licenziamento versato alle scadenze successive alla pubblicazione della circolare 137/2021, risulta calcolato secondo i criteri indicati nella stessa circolare.

Anche il calcolo effettuato dalla stampa di controllo 'CONTRLIC', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, è stato modificato per considerare i valori indicati nella circolare 137/2021, anche in relazione ai periodi pregressi.

Sul programma 'CONTRLIC', inoltre, è stata predisposta un'opzione che consente di calcolare il contributo sulla base dei valori applicati in precedenza: tale opzione va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri riprodurre il calcolo effettuato precedentemente; non va invece utilizzata per i mesi correnti o per l'eventuale ricalcolo dei periodi pregressi.

In relazione ai periodi pregressi, nella circolare 137/2021 è precisato che saranno fornite apposite indicazioni tramite un successivo messaggio. A tale riguardo, secondo alcune anticipazioni (NON ancora confermate), risulta che l'Inps stia considerando la possibilità di effettuare autonomamente il calcolo delle differenze relative ai periodi dal 2015 in poi, comunicando direttamente l'importo da versare.

## 2.2) FONDO SERVIZI AMBIENTALI

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di agosto 2021 Acred801, abbiamo rilasciato le indicazioni operative per la gestione del nuovo Fondo Servizi Ambientali. In particolare, è stata prevista la possibilità di individuare le aziende interessate utilizzando il programma 'STADIPEM', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie.

Con il presente aggiornamento, sul programma 'STADIPEM' è stata aggiunta una nuova segnalazione, per informare che sul servizio Ditta – Posizioni Inps non è presente uno dei Codici Autorizzazione previsti per il suddetto Fondo. La nuova segnalazione viene emessa nel caso in cui sia attivato il controllo su CSC e Codice Ateco, limitatamente alle aziende che rientrano nei settori di attività previsti (individuati appunto dalla combinazione di CSC e Codice Ateco).

Naturalmente, l'assenza dei Codici Autorizzazione sul servizio Ditta – Posizioni Inps potrebbe derivare da una mancata indicazione da parte dell'Utente (in quanto i codici in questione non devono essere riportati sulle denunce Uniemens); di conseguenza, rimane all'Utente l'onere di stabilire se la mancanza del Codice Autorizzazione previsto sia, o meno, un motivo valido per escludere la ditta dall'assoggettamento al Fondo Servizi Ambientali.

### **2.3) RECUPERO SUL NETTO E RITENUTE SINDACALI**

Precisiamo che la presente modifica riguarda esclusivamente il settore edilizia (contratti 036 / 050 / 131).

Con effetto dal mese di settembre 2021, le voci che effettuano un recupero in percentuale sul netto in busta (77X / 77Y / 78M / 78N) e le voci che calcolano le ritenute sindacali in percentuale sul netto (78G / 78H), decurtano, dalla base di calcolo, l'accantonamento sul netto versato alla Cassa Edile (voce 787).

Naturalmente, la suddetta modifica non ha alcun effetto nel caso in cui sia stato impostato, sulle stesse voci, direttamente il valore (anziché la percentuale) del recupero sul netto o della ritenuta sindacale.

### **2.4) CONGUAGLIO 730/4 – NUOVA VOCE**

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova voce che consente di far comparire, sulla stampa del cedolino, l'indicazione relativa "risultato contabile" a debito o a credito risultante dal 730-4.

Ricordiamo che l'indicazione del "risultato contabile" del 730 ha un valore puramente formale e, fino ad oggi, è stata riportata esclusivamente sul cedolino relativo al mese di luglio (aggiornamento di luglio 2019 Acred727). Tuttavia, se il conguaglio del 730 inizia in un mese successivo a luglio, sarebbe corretto riportare la suddetta indicazione sul cedolino del mese in questione. La nuova voce consente di ottenere l'indicazione del "risultato contabile" del 730-4 sul cedolino di qualsiasi mese successivo a luglio.

Per ottenere l'indicazione del "risultato contabile" del 730-4 sul cedolino di un mese successivo a luglio, occorre indicare la nuova voce **900** con il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.

Nel caso in cui il conguaglio del 730 inizi in un mese successivo a luglio, la voce 900 può essere indicata (manualmente o automaticamente) sulle Variazioni Mensili dello stesso mese in cui vengono riportate le voci relative al rimborso / saldo / primo acconto da 730. Non va invece inserita in corrispondenza del mese in cui è presente il solo secondo acconto.

Dal mese di settembre 2021, effettuando l'importazione del 730-4 tramite l'apposito servizio, la voce 900 (col valore '1' nel campo Quantità) viene aggiunta automaticamente alle voci relative al rimborso / saldo / primo acconto.

La stessa voce 900 può essere inserita anche manualmente (sempre indicando '1' nel campo Quantità), nel caso in cui le voci relative alle somme da conguagliare vengano inserite manualmente.

### **2.5) COMPENSAZIONE CREDITI SU F24**

Su richiesta di diversi Utenti, sono state effettuate alcune modifiche ai criteri di compensazione dei crediti sul modello F24, allo scopo di "favorire" la compensazione di eventuali crediti residui in ambito Paghe.

Le modifiche effettuate, di seguito descritte, hanno effetto a partire dalla scadenza del 16/10/2021.

- Per quanto riguarda i crediti Paghe (intendendo come tali i crediti presenti sull'Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura 'PG'), il periodo di competenza utile è stato aumentato di 12 mesi, arrivando così al 25° mese precedente rispetto al mese della scadenza. A titolo di esempio, per la scadenza del 16/10/2021 vengono considerati i crediti residui presenti su periodi di competenza risalenti, al massimo, al mese di settembre 2019. Prima del presente aggiornamento, per la stessa scadenza sarebbero stati considerati utili i crediti residui risalenti, al massimo, al mese di settembre 2020. In questo modo, si riesce a compensare anche eventuali crediti residui relativi ai primi mesi dell'anno 2020 (periodo nel quale si sono presentati frequentemente dei crediti).
- Viene data maggiore priorità ai crediti presenti sullo stesso tipo procedura della scadenza. Sui modelli F24 relativi alla gestione Paghe, i crediti presenti sul tipo procedura 'PG' vengono quindi compensati con maggiore priorità rispetto ad eventuali crediti presenti su altri tipi procedura (ad esempio 'DR'), ai quali fosse stata attribuita la condizione di "credito disponibile" (ossia utilizzabile anche su altri tipi procedura). A questo riguardo, precisiamo che non viene effettuato alcun controllo in merito al codice tributo: se il credito IVA annuale (tributo '6099') venisse inserito sul tipo procedura 'PG', sarebbe compensato con la stessa priorità dei crediti Paghe.

Come già precisato, le modifiche sopra descritte hanno effetto a partire dalle scadenze ricadenti nel mese di ottobre 2021. Nel caso in cui venisse nuovamente chiusa una scadenza precedente al 01/10/2021, continuerebbero ad essere adottati gli stessi criteri seguiti in precedenza (per evitare di modificare il risultato ottenuto precedentemente).

Precisiamo, inoltre, che i crediti da 730 (identificati dai codici tributo '1631' / '3796' / '3797'), continuano ad essere compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo. A tale proposito, occorre tenere presente che i crediti in questione non devono essere resi "disponibili" per la compensazione su procedure diverse da 'PG'.

Nel caso in cui lo si ritenga opportuno, è possibile effettuare un controllo sulla presenza di eventuali crediti residui nei 12 mesi "aggiuntivi" di competenza, che adesso vengono considerati utili per la scadenza del 16/10/2021.

A tale scopo, può essere utilizzato il programma 'TRIBCONT', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 'Stampe di controllo'), rilasciato con l'aggiornamento di settembre 2020 Acred770.

Per ottenere l'elenco dei crediti residui utili per la scadenza del 16/10/2021, presenti nei 12 mesi "aggiuntivi", occorre indicare '01/09/2019' nella Data Iniziale e '31/08/2020' nella Data Finale, sulla procedura Stampe Accessorie. A tale proposito, precisiamo che i crediti presenti nel periodo di competenza dal 01/09/2020 al 30/09/2021 sarebbero stati considerati utili, per la scadenza del 16/10/2021, anche prima delle modifiche rilasciate col presente aggiornamento.

Inoltre, nelle opzioni del programma 'TRIBCONT' occorre selezionare l'opzione '**Solo crediti con residuo**', nel campo 'Considera i tributi della procedura Gestione Paghe con le seguenti condizioni'.

Sulla stampa prodotta sono riportati i soli crediti che presentano ancora un residuo (anche parziale) non compensato (neppure in via "provvisoria") e che risultano presenti nel periodo di competenza sopra indicato.

Se, per qualsiasi motivo, si ritiene opportuno non utilizzare alcuni crediti residui presenti nei 12 mesi "aggiuntivi", occorre bloccarne la compensazione: a tale scopo, si deve operare sulla finestra 'Gestione Crediti' (servizio Tributi per Scadenza), impostando l'opzione 'Rimborso' in corrispondenza dei crediti che si intende bloccare.